Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 196 dell'11 agosto 1964

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 11 agosto 1964 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1964, n. **653**.

Modificazioni al regime daziario di alcuni prodotti in applicazione delle decisioni della Comunità Economica Europea (C.E.E.) ed in relazione a particolari necessità dell'economia nazionale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1964, n. **654**.

Modificazioni del regime daziario per alcuni prodotti.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1964, n. 653.

Modificazioni al regime daziario di alcuni prodotti in applicazione delle decisioni della Comunità Economica Europea (C.E.E.) ed in relazione a particolari necessità dell'economia nazionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6;

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e le successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso; Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea;

Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di ratifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1° luglio 1955;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio di Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: *a*) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; *b*) Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed Atti allegati; *c*) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;

Visti il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1584, che dà applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la Tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati ad Atene il 9 luglio 1961 e agli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni al regime daziario di alcuni prodotti, in conformità di analoghe decisioni della Comunità Economica Europea ed in relazione a particolari necessità dell'economia nazionale;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e successive aggiunte e modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

Dal 1° luglio 1964 e fino al 30 giugno 1967, i dazi previsti dalla tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea posta in applicazione con il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1584 e successive aggiunte e modificazioni, per i prodotti elencati nell'annessa tabella *A*, firmata dal Ministro per le finanze, sono temporaneamente ridotti alla misura indicata per ciascun prodotto nella tabella stessa.

Art. 2.

Dal 1° luglio 1964 e fino al 30 giugno 1967, il regime daziario previsto dalla tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339 e successive aggiunte e modificazioni, per i prodotti elencati nell'annessa tabella *B*, firmata dal Ministro per le finanze, provenienti dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea senza i certificati prescritti e da Paesi estranei alla predetta Comunità, si applica temporaneamente nella misura indicata per ciascun prodotto nella tabella stessa.

Art. 3.

Dal 1° luglio 1964 e fino al 30 giugno 1965, il regime daziario previsto dalla tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni, per i prodotti compresi nelle voci elencate nell'annessa tabella *C*, firmata dal Ministro per le finanze, si applica temporaneamente nella misura fissata per ciascuna voce nella tabella stessa.

Art. 4.

Per i sottoindicati prodotti provenienti da Paesi estranei alla Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio il regime daziario previsto dalla tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339 e successive aggiunte e modificazioni, si applica temporaneamente, dal 1° luglio 1964 al 31 dicembre 1964, nella misura per ciascuno indicata:

ghise non nominate, contenenti in peso da 0,3% fino a 1% inclusi di titanio e da 0,5% a 1% inclusi di vanadio (voce di tariffa 73.01-*D*-I) 1%

sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio (coils di qualità Siemens-Martin o L/D, di larghezza tra mm. 700 e mm. 1.100 e di spessore tra mm. 1,8 e mm. 2,2 (voce di

tariffa ex 73.08-*A*) nei limiti di un contingente di tonnellate 30.000, riservato alle aziende sprovviste di acciaieria, ma dotate di impianti per la laminazione a freddo di coils per la produzione di lamierini laminati a freddo, destinati, in tutto o in parte, alla fabbricazione con impianti propri, di banda stagnata, lamierini zincati e piombati, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze 5%

lamiere dette « magnetiche », aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in Watt per kg. non superiore a 0,75 Watt - lamiere a cristalli orientati - (voci di tariffa 73.13-*A*-I; 73.15-*B*-VI-*a*-1) nei limiti di un contingente globale di tonnellate 1200, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze . 3%

vergella di acciaio fino al carbonio, semplicemente laminata a caldo, del diametro compreso fra mm. 4,5 e mm. 6 e del tenore in carbonio compreso fra 0,62% e 0,74% (voce di tariffa ex 73.15-*A*-IV-*b*), destinata all'industria dei pneumatici, nei limiti di un contingente di tonnellate 2500, sotto la osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze . esenzione

rotaie usate (voce di tariffa 73.16-*A*-II-*b*) 6%

Art. 5.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1964, per l'etilbenzolo destinato alla fabbricazione della gomma sintetica (voce di tariffa 29.01-*D*-II-*b*-1) provenienti dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea senza i certificati prescritti e da Paesi estranei alla predetta Comunità, si applica temporaneamente il dazio del 4% sul valore, nei limiti di un contingente di tonnellate 18.000, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Art. 6.

Il contingente stabilito per l'anno 1964 con l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1963, n. 1862, per la importazione in esenzione da dazio di tereftalato di dimetile (voce di tariffa ex 29.15-*C*-II-*a*-2) provenienti dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea scortato dai certificati prescritti e destinato alla fabbricazione di politereftalato di glicole, è aumentato da quintali 20.000 a quintali 36.000.

Art. 7.

L'esenzione daziaria per la carta giapponese destinata alla fabbricazione di budella artificiali (voce di tariffa ex 48.01-*E*-II-*h*-3-*bb*) disposta, per tutte le provenienze, con l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1963, n. 1862, è prorogata al 31 dicembre 1964.

Art. 8.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1964, è temporaneamente sospesa l'applicazione del dazio per gli agenti conservatori a base di fenoli alchilati (voce di tariffa ex 38.19-*Q*-IV-*n*) e per la metilidrossietilcellulosa (voce di tariffa ex 39.03-*E*-I-*b*) limitatamente alle provenienze dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea scortate dai certificati prescritti.

Art. 9.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339 e successive aggiunte e modificazioni, sono apportate le seguenti variazioni:

a) ai prodotti compresi nelle sottoindicate voci di tariffa, provenienti dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea senza i certificati prescritti e da Paesi estranei alla predetta Comunità, si applicano i dazi indicati a fianco di ciascuna voce:

28.13-*E*-I	8%
28.20-*A*-I-*a*	11%
28.29-*B*-III-*a*-1	10%
29.06-*B*-IV-*b*-1	13%
29.24-*A*-I-*a*	11%
38.05-*B*-I	7%
79.03-*B*-I	2,10%

b) la numerazione statistica, la denominazione delle merci ed i dazi della voce di tariffa 39.01-*B*-VIII-*b*, sono modificati come segue:

NUMERO della Tariffa	NUMERO della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	DAZIO SUL VALORE % Generale	DAZIO SUL VALORE % Per provenienze C.E.E. scortate dai certificati prescritti	DAZIO SUL VALORE % Per provenienze C.E.E. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
39.01		B-VII-b altri:			
	58	1. polietilenglicoli e polipropilenglicoli, anche ramificati. .	20	5,20	14,40
	45	2. non nominati....	30	8,80	18,70

Art. 10.

Salvo le diverse decorrenze stabilite dagli articoli da 1 a 4, il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1964

SEGNI

MORO — TREMELLONI — SARAGAT — COLOMBO — PIERACCINI — FERRARI AGGRADI — MEDICI — MATTARELLA — SPAGNOLLI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1964
Atti del Governo, registro n. 185, foglio n. 12. — VILLA

TABELLA A

Numero della tariffa doganale comune	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquote dei dazi
		%
ex 08.01-E	Avocati	8
08.02-D	Pompelmi	7,2
ex 20.07-B-II	Succo di pompelmi	17,1
ex 28.40-B-II	Fosfato bicalcico con tenore di fluoro inferiore a 0,2% e di ferro superiore a 0,01%	9,6
ex 29.02-A-III	Bromuro di metile per uso agricolo (1)	17
ex 29.35-O	Furazolidone	12,8
ex 29-35-O	Etossichinolina	12,8
ex 29-35-O	Nitrofurazone	12,8
ex 38.11-C	Preparazioni a base di dibromuro di etilene, contenenti al massimo 70% di dibromuro di etilene (1,2-dibromoetano), presentate sotto forma di emulsioni contenenti un prodotto emulsionante nella proporzione dal 3 al 5% e, come diluenti, xilene o petrolio	10
42.03-B-III	Guanti, compresi i monchini, altri	15,2
ex 60.03	Calze di fibre tessili sintetiche, finite o non finite	17,6
ex 60.05-A	Costumi da bagno; indumenti esterni per bambini piccoli (bébés) . .	16,8
ex 60.06-B	Costumi da bagno	16
ex 61.01	Indumenti esterni per uomo, di fibre tessili sintetiche	16
ex 61.02-B	Indumenti esterni per donna, di fibre tessili sintetiche; costumi da bagno	16
ex 68.12	Accessori per tubi, di amianto-cemento	10,4
ex 70.05	Vetro detto « di orticultura » (1)	8 con riscossione minima di 0,3 U. C. per 105 kg peso lordo
ex 76.03	Nastri di alluminio per tende veneziane	12
ex 76.06	Tubi di alluminio per irrigazione	15,2

(1) E' ammesso in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Il Ministro per le finanze: TREMELLONI

TABELLA *B*

Numero della tariffa doganale nazionale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquote dei dazi
		%
ex 08.01-E	Avocati	8 (1)
08.02-D	Pompelmi	7,2
ex 20.07-B-II-b-2-bb	Succo di pompelmi	17,1
ex 28.40-B-II-a	Fosfato bicalcico con tenore di fluoro inferiore a 0,2% e di ferro superiore a 0,01%	9,6
ex 29.02-A-III-a-2	Bromuro di metile per uso agricolo (2)	23
ex 38.11-C-III-b	Preparazioni a base di dibromuro di etilene, contenenti al massimo 70% di dibromuro di etilene (1,2-dibromoetano), presentate sotto forma di emulsioni contenenti un prodotto emulsionante nella proporzione dal 3 al 5% e, come diluenti, xilene o petrolio	12
42.03-B-III-a	Guanti, compresi i monchini, altri, foderati o guarniti di pelliccia . .	15,2
ex 60.03-A-II ex 60.03-B-II-a	Calze di fibre tessili sintetiche, finite o non finite	17,6
ex 60.05-A	Costumi da bagno; indumenti esterni per bambini piccoli (bébés) . .	16,8
ex 60.06-B-I	Costumi da bagno	16
ex 61.01-A ex 61.01-B-I-a ex 61.01-B-II	Indumenti esterni per uomo, di fibre tessili sintetiche	16
ex 61.02-B	Indumenti esterni per donna, di fibre tessili sintetiche; costumi da bagno	16
ex 68.12-A	Accessori per tubi, di amianto-cemento	10,4
ex 70.05-B-I	Vetro detto «di orticultura» (2)	8 (1) con riscossione minima di 0,8 U. C. per 100 kg peso lordo
ex 76.03	Nastri di alluminio per tende veneziane	12
ex 76.06	Tubi di alluminio per irrigazione	15,2

(1) Si applica anche per le provenienze dagli altri Stati membri della C.E.E. scortate dai certificati prescritti.

(2) E' ammesso in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

Il Ministro per le finanze: TREMELLONI

TABELLA C

Voci della tariffa dei dazi doganali d'importazione	Dazio sul valore %	
	Per provenienze C.E.E. scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
25 05-C	esenzione	esenzione
25 06 A	esenzione	esenzione
25 06-B-I	esenzione	3
25 07-B II a	esenzione	esenzione
25 07-B III	esenzione	esenzione
25 09-A-I-b 1	esenzione	3
25 09-A I-b-2	esenzione	3
25 11-B-II	esenzione	2,50
25 14-A	esenzione	esenzione
25 20-A	esenzione	esenzione
25 25-A-II	esenzione	esenzione
25 25-B	esenzione	esenzione
25 27-B-II	esenzione	2,50
25 28	esenzione	esenzione
25 32-A	esenzione	esenzione
27 07-B II a-1-bb	esenzione	esenzione
27 07-B-II-a-2-bb-alfa	esenzione	esenzione
27 07 B-II-a-2-bb-beta	esenzione	esenzione
27 07-B-II-a-2-cc	esenzione	esenzione
27 07-B II-a-2-dd-alfa	esenzione	esenzione
27 07-B II-a 2-dd-beta	esenzione	esenzione
ex 27 07-D-I-(cresoli e xilenoli)	esenzione	3
ex 27 07-D II (cresoli e xilenoli)	esenzione	3
27 07-E-II-a	esenzione	esenzione
27.07-E-II-b	esenzione	esenzione
27 07-F-I	esenzione	esenzione
27 07-F-II	esenzione	esenzione
28 04-B	esenzione	9
28 04-C-III	esenzione	3
28 04-C-V-b	esenzione	8
ex 28 47-D (molibdato di sodio)	esenzione	13
ex 28 58-D-II (sil cocloroformio)	esenzione	12
29 01-D-I-b-2-bb	esenzione	esenzione
29 01-D-I b-2-cc	esenzione	esenzione
29 01-D-I b-3	esenzione	esenzione
29 12-A-I	esenzione	16,40
29 38-B-I a	esenzione	7
29-38-C-I	esenzione	7
30 01 A II a	esenzione	3
30 01-A-II-b	esenzione	8
30 01-B-I	esenzione	11
30 01-B-II	esenzione	11
32 04-A-I	esenzione	esenzione
32 04-A-II	esenzione	6
32 04-A-III	esenzione	3
32 04-A-IV-a	esenzione	7
32 04-A-IV b	esenzione	7
38 01-A-II	esenzione	5
38 01-B	esenzione	7
38 08 B	esenzione	6

Voci della tariffa dei dazi doganali d'importazione	Dazio sul valore %	
	Per provenienze C.E.E. scortate dai certificati prescritti	Per provenienze C.E.E. senza i certificati prescritti e per altre provenienze
39.01-B-VII-a	esenzione	20
39,01-B-VII-b	esenzione	18
ex 39.01-B-VIII-b (resine poliossimetileniche nelle forme previste dalle note 3 a) e 3 b) del Capitolo 39)	esenzione	18,70
44.01-C-I	esenzione	esenzione
44.01-C-II	esenzione	esenzione
53.04-A	esenzione	esenzione
54.02-A	esenzione	esenzione
54.02-B	esenzione	esenzione
55.01-A	esenzione	esenzione
55.01-B	esenzione	esenzione
55.03-A	esenzione	esenzione
55.03-B	esenzione	esenzione
57.03	esenzione	esenzione
74.02	esenzione	esenzione
81.04-C-I-a	esenzione	esenzione
81.04-G-I	esenzione	6
81.04-H-I	esenzione	6
81.04-N-I	esenzione	7,6
81.04-O-I	esenzione	6
81.04-P-I	esenzione	3

Il Ministro per le finanze: TREMELLONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1964, n. 654.

Modificazioni del regime daziario per alcuni prodotti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846; 3 novembre 1954, n. 1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n. 693; 20 dicembre 1960, numero 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6;

Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto presidenziale 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 1976, che ratifica e dà esecuzione alle seguenti Convenzioni internazionali firmate dall'Italia a Bruxelles l'11 gennaio 1951: Convenzione sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali e relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle merci e relativi annessi; Convenzione per la creazione di un Consiglio di cooperazione doganale e relativo annesso: Protocollo relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea;

Vista la legge 25 aprile 1957, n. 358, che ratifica e dà esecuzione al Protocollo di ratifica alla Convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1° luglio 1955;

Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e relativi annessi; Protocollo sui privilegi e le immunità della Comunità; Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia; Protocollo sulle relazioni con il Consiglio di Europa; Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: *a*) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; *b*) Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed Atti allegati; *c*) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee;

Visto il decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1584, che dà applicazione alla decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee del 13 febbraio 1960, che stabilisce la Tariffa doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;

Vista la legge 28 luglio 1962, n. 1002, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati ad Atene il 9 luglio 1961 e agli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia;

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di apportare modificazioni al regime daziario di alcuni prodotti, in conformità di analoghe decisioni della Comunità Economica Europea;

Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e successive aggiunte e modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° giugno 1964, i dazi previsti dalla tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea posta in applicazione con il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1584, e successive aggiunte e modificazioni, per i prodotti elencati nell'annessa tabella *A*, firmata dal Ministro per le finanze, sono modificati nella misura indicata per ciascun prodotto nella tabella stessa.

Art. 2.

A decorrere dal 1° giugno 1964, i dazi previsti dalla tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni, per i prodotti elencati nell'annessa tabella *B*, firmata dal Ministro per le finanze, sono modificati nella misura indicata per ciascun prodotto nella tabella stessa.

Art. 3.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1964 i dazi previsti dalla tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea posta in applicazione con il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1584, e successive aggiunte e modificazioni, per i prodotti elencati nell'annessa tabella *C*, firmata dal Ministro per le finanze, sono temporaneamente sospesi o ridotti nella misura indicata per ciascun prodotto nella tabella stessa.

Art. 4.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1964 il regime daziario previsto dalla tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni per i prodotti elencati nell'annessa tabella *D*, firmata dal Ministro per le finanze, si applica temporaneamente, *per tutte le provenienze*, nella misura indicata per ciascun prodotto nella tabella stessa.

Per gli stessi prodotti resta tuttavia applicabile, se più favorevole, il regime daziario attualmente in vigore per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunità Economica Europea scortate dai certificati prescritti.

Art. 5.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1965, è temporaneamente sospeso il dazio previsto dalla tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea posta in applicazione con il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1960, n. 1584 e successive aggiunte e modificazioni, per la guanina greggia (pasta di squame e di altri cascami di pesci, contenenti olio minerale, del tipo utilizzato nella fabbricazione dell'essenza di Oriente — voce della tariffa ex 38.19-*Q*).

Art. 6.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1965 è temporaneamente sospesa, per tutte le provenienze, l'applicazione dei dazi previsti dalla tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339, e successive aggiunte e modificazioni, per la guanina greggia (pasta di squame e di altri cascami di pesci, contenenti olio minerale, del tipo utilizzato nella fabbricazione dell'essenza di Oriente — voce della tariffa ex 38.19-*Q*-IV-*n*).

Art. 7.

Per i sottoindicati prodotti provenienti da Paesi estranei alla Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio il regime daziario previsto dalla tariffa dei dazi doganali d'importazione approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339 e successive aggiunte e modificazioni, si applica temporaneamente, dal 21 marzo 1964 al 31 dicembre 1964, nella misura del 5 % sul valore, nei limiti di un contingente globale di tonnellate 113.220, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze:

ghise ematiti, contenenti in peso 1.50 % o meno di manganese, altre, diverse da quelle ottenute con carbone di legna (voce della tariffa doganale ex 73.01-*B*-II-*b*);

ghise fosforose, contenanti in peso più di 1 % di silicio (voce della tariffa doganale 73.01-*C*-*II*).

Art. 8.

Salvo le diverse decorrenze stabilite dagli articoli 1, 2 e 7, il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1964

SEGNI

MORO — TREMELLONI — SARAGAT — COLOMBO — PIERACCINI — FERRARI AGGRADI — MEDICI — MATTARELLA — SPAGNOLLI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1964
Atti del Governo, registro n. 185, foglio n. 13. — VILLA

TABELLA A

Numero della tariffa doganale comune	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquote dei dazi
		%
08.01-C	Ananassi	9
ex 08.01-D	Noci di cocco (polpa disidratata)	4
09.01-A-I-a	Caffè, non torrefatto, non decaffeinizzato	12 (1)
09.02-B	Tè, altro	10,8 (2)
09.04-A-I	Pepe (del genere « Piper »), non tritato nè macinato	17
09.05	Vaniglia	11,5
09.07-A	Garofani (antofilli, chiodi e steli), non tritati nè macinati	15
ex 09.08-A-II	Noci moscate, non tritate nè macinate, altre	15
18.01	Cacao in grani, greggio o torrefatto, anche infranto	6,7 (3)

(1) Il dazio è provvisoriamente ridotto al 9,60 %.
(2) Fino al 31 dicembre 1965 è sospesa l'applicazione del dazio.
(3) Il dazio è provvisoriamente ridotto al 5,40 %.

Il Ministro per le finanze: TREMELLONI

TABELLA *B*

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquote dei dazi	
		Per provenienze CEE scortate dai certificati prescritti	Per provenienze CEE senza i certificati prescritti o per altre provenienze
			%
08.01-C	Ananassi	esenzione	9
ex 08.01-D-II-a	Noci di cocco (polpa disidratata)	esenzione	4
09.01-A-I-a	Caffè, non torrefatto, non decaffeinizzato	esenzione	L. 75,75 per Kg. netto (1)
09.02-B	Tè, altro	esenzione	L. 10,80 (2)
09.04-A-I	Pepe (del genere « Piper »), non tritato nè macinato .	esenzione	17
09.05	Vaniglia	esenzione	11,50
09.07-A	Garofani (antofilli, chiodi e steli), non tritati nè macinati:		
	I. chiodi e steli di garofano da impiegare nella estrazione del relativo olio essenziale e nella fabbricazione di essenze sintetiche (3)	esenzione	6
	II. altri	esenzione	15
09.08-A-II-a	Noci moscate, non tritate nè macinate, altre . . .	esenzione	15
18.01	Cacao in grani, greggio o torrefatto, anche infranto:		
	A. in grani:		
	I. greggio	esenzione	6,70 (4)
	II. torrefatto	esenzione	6,70 (4)
	B. infranto	esenzione	6,70 (4)

(1) Si applica temporaneamente il dazio di L. 60,60 il Kg. netto.
(2) Fino al 31 dicembre 1965 è sospesa l'applicazione del dazio.
(3) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.
(4) Si applica temporaneamente il dazio del 5,40 % sul valore.

Il Ministro per le finanze: TREMELLONI

TABELLA *C*

Numero della tariffa doganale comune	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquote dei dazi
		%
ex 28.30 A VII	Tricloruro di titanio	sospensione totale
ex 29.01-B-VI	Viniltoluolo	6
ex 29.13-D-I	Pregnenolone	3
ex 29.13-D-I	17 Alfa-ossipregnenolone	3
ex 29.13-D-I	1, 4, 17 (20)-Pregnatriene-11-beta, 21-diolo-3-one	6
ex 29.13-D-I	4, 17 (20)-Pregnadiene-11-beta, 21-diolo-3-one	6
ex 29.13-D-I	Deidroepiandrosterone	3
ex 29.13-E	16 Beta-metil-16-alfa: 17-alfa-epossi-5-pregnen-3-beta-olo-20-one	3
ex 29.14-A-II-c-5	16,17-Ossidopregnenolone acetato (epossipregnenolone acetato)	3
ex 29.14 A-II c 5	16-Alfa metil-1,4-9(11)-pregnatiene-17-alfa, 21-diolo-3,20-dione-21 acetato . .	6
ex 29.14-A-II-c-5	16-Alfa-metil-allopregnano-11-alfa, 17-alfa, 21-triolo-3,20-dione-11 paratoluensolfonato-21 acetato	6
ex 29.29	Ossima del 16,17-deidropregnenolone acetato	3
ex 29.31-B	Tio-bis (di sec-amilfenolo)	6

Numero della tariffa doganale comune	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquote dei dazi
		%
ex 29.35-O	Gamma picolina	6
ex 29.35-O	Diosgenina	sospensione totale
ex 29.35-O	1,4-Diaza-biciclo-2,2,2-ottano (trietilendiammina)	sospensione totale
ex 29.35-O	2-Metilmercapto-4,6-bis (isopropilammino)-1,3,5-triazina	6
ex 29.38-B-I	Vitamina B 6	4
29.41-A	Digitaline	6
ex 29.41-D	Glucoside puro di scilla	6
ex 29.41-D	Sale di calcio del sennoside A e B	6
ex 29.42-C-VIII	Alcaloidi della segala cornuta, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati	6
ex 30.01-B	Fattore intrinseco	sospensione totale
ex 38.05-B	Tallol, diverso dal greggio, destinato alla fabbricazione della gomma sintetica	sospensione totale
ex 39.03-E-I-b	Ossipropilmetilcellulosa	8

Il Ministro per le finanze: TREMELLONI

TABELLA *D*

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquote dei dazi
		%
ex 28.30-A-VII-e	Tricloruro di titanio	sospensione totale
ex 29.01-D-VI-d	Viniltoluolo	6
ex 29.13-D-I-b	Pregnenolone	3
ex 29.13-D-I-b	17 Alfa-ossipregnenolone	3
ex 29.13-D-I-b	1,4,17(20)-Pregnatriene-11beta, 21-diolo-3-one	6
ex 29.13-D-I-b	4,17(20)-Pregnadiene-11beta, 21-diolo-3-one	6
ex 29.13-D-I-b	Deidroepiandrosterone	3
ex 29.13-E	16-Beta-metil-16-alfa: 17-alfa-epossi-5-pregnen-3beta-olo-20-one	3
ex 29.14-A-II-c-5-dd	16,17-Ossidopregnenolone acetato (epossipregnenolone acetato)	3
ex 29.14-A-II-c-5-dd	16-Alfa-metil-1,4,9(11)-pregnatriene-17-alfa,21-diolo-3,20-dione-21-acetato . .	6
ex 29.14-A-II-c-5-dd	16-Alfa-metil-allopregnano-11-alfa, 17-alfa, 21-triolo-3,20-dione-11-paratoluensolfonato-21 acetato	6
ex 29.29	Ossima del 16,17-deidropregnenolone acetato	3
ex 29.31-B-VI	Tio-bis (di sec-amilfenolo)	6
ex 29.35-O-II-ij-3	Gamma picolina	6

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Aliquote dei dazi
		%
ex 29.35-O-II-ij-1	Diosgenina	sospensione totale
ex 29.35-O-II-ij-3	1,4-Diaza-biciclo-2,2,2-ottano (trietilendiammina)	sospensione totale
ex 29.35-O-II-ij-3	2-Metilmercapto-4,6-bis(isopropilammino)-1,3,5-triazina	6
ex 29.38-B-I-b	Vitamina B 6	4
29.41-A	Digitaline	6
ex 29.41-D-II	Glucoside puro di scilla	6
ex 29.41-D-II	Sale di calcio del sennoside A e B	6
ex 29.42-C-VIII-c	Alcaloidi della segala cornuta, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati	6
ex 30.01-B-I	Fattore intrinseco	sospensione totale
38.05-B-I	Tallol diverso dal greggio, destinato alla fabbricazione della gomma sintetica, sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze	sospensione totale
ex 39.03-E-I-b	Ossipropilmetilcellulosa	8

Il Ministro per le finanze: TREMELLONI

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

(3151111) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 150